



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 47 della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione obiettivi accessibilità del sito web del Comune di Imer per l'anno 2023 ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione obiettivi accessibilità del sito web del Comune di Imer per l'anno 2023 ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, detta disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
- l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web;
- con proprio provvedimento n. 49, dd. 27.05.2022 l'Amministrazione comunale ha adottato gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2022.

Atteso in particolare che:

- l'art. 9 del decreto legge n. 179/2012, rubricato "*Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale*", prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi;
- la Legge n.4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per le persone con disabilità di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione; l'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è intervenuto anche a modificare l'articolo 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004;
- l'art.4, comma 4 della legge n. 4/2004 prevede l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all'Agenzia per l'Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale;
- il successivo comma 5 dell'art.4 della legge n. 4/2004 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del suddetto obbligo "nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico" e non, come era in precedenza, genericamente "nell'ambito delle disponibilità di bilancio". Ciò significa che l'Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro;
- il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012 precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.

Dato atto che, con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l'articolo 13 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'articolo 9 citato,

stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. L'art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

Rilevato che ai sensi del comma 6, lett. e) dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità e che non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Preso atto che eventuali inadempienze in relazione agli adempimenti citati possono essere segnalati all'Agenzia per l'Italia Digitale e precisamente ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del decreto legge n. 179/2012 il quale espressamente prevede che "gli interessati" che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, "fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale".

Visti:

- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni della pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità e dello stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro di cui all'art. 9 del decreto legge 179/2012;
- la circolare AgID n.1/2016 con la quale è stata aggiornata la precedente circolare n.61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web;
- la circolare AgID n.3/2017 recante le raccomandazioni e precisazioni sull'accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello della Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni;
- le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici adottate il 26.11.2019 che adempiono a quanto definito dall'art.11 della Legge del 9 gennaio 2004, n.4 in ordine all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili.

Ritenuto di formulare gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2023, sulla base della verifica delle azioni realizzate per dare attuazione agli obiettivi programmati dall'Amministrazione.

Dato atto che nel corso dell'anno 2022 gli obiettivi fissati con deliberazione giunta n. 49, dd. 27.05.2022 sono stati raggiunti in parte, come indicato nel documento contenente gli obiettivi per il 2023, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di approvare formalmente il documento relativo agli obiettivi di accessibilità per il 2023, redatto dagli uffici competenti del Comune, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5, del 28.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023 in attesa di adottare il PIAO 2023-2025.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all’immediata eseguibilità daconferire al presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il documento ad oggetto “**Obiettivi di accessibilità per l’anno 2023 – redatto ai sensi dell’art.9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179**”, come predisposto dagli uffici competenti del Comune, allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’attuazione degli interventi tecnologici e organizzativi programmati per l’anno 2023 riportati nel documento di cui all’Allegato sub 1), in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge più volte citata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili dei Servizi e al personale dell’Ente, per presa visione delle azioni previste;
4. di pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul portale dell’AgID unitamente alle informazioni relative al Comune di Imer;
5. di pubblicare in Amministrazione Trasparente gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2023, come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di accessibilità;

6. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. tenuto conto dell'obbligo di pubblicare in AGID gli obiettivi entro il 31.03.2023;
8. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Comune di Imer
Provincia di Trento**

Obiettivi di accessibilità per l'anno 2023

Redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Marzo 2023

INDICE

<u>Premessa</u>	<u>3</u>
<u>Indirizzi di norma</u>	<u>3</u>
<u>Informazioni generali sull'Amministrazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Descrizione dell'Amministrazione</u>	<u>6</u>
<u>Obiettivi di accessibilità</u>	<u>6</u>

Premessa

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 221/2012, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile il telelavoro.

Nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023, sarà prevista la possibilità per il personale dipendente di svolgere smart-working introducendo nell'attività ordinaria una modalità alternativa all'attività lavorativa purché sia comunque garantita l'efficacia e l'efficienza dei servizi e lo svolgimento in presenza di parte del lavoro.

L'Ente non intende invece attivare il telelavoro per il proprio personale dipendente.

Indirizzi di norma

L'art. 9 del decreto legge n. 179/2012, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale" convertito nella Legge 221/2012, prevede una serie di disposizioni per l'accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.

La Legge 4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione. L'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è intervenuto anche a modificare l'articolo 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004. Ulteriori modifiche sono state apportate con il recepimento in Italia della Direttiva dell'Unione Europea con il Decreto Legislativo n.106, dd. 10 agosto 2018, recante "Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2012 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici".

L'art. 4, comma 4 della legge n. 4/2004 prevede l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistita adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all'Agenzia per l'Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale.

Il successivo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del suddetto obbligo "nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla

realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come era in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”. Ciò significa che l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro.

Il comma 6 dell’articolo 9 del Decreto Legge n. 179/2012, precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell’accessibilità.

Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’articolo 13 del Codice dell’amministrazione digitale, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. L’art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

Ai sensi del comma 6, lett. e) dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Il 21.12.2022 AGID ha adottato le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, per adempiere a quanto definito dall’art.11 della Legge 9 gennaio 2004, n.4. Tali direttive hanno:

- definito i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web;
- definito le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici ivi inclusi i siti web;
- definito i modelli di dichiarazione di accessibilità di cui all’art.3-quater, Legge 9 gennaio 2004, n.4;
- definito la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web alle prescrizioni in materia di accessibilità.

Obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità:

- l'art. 9 del decreto legge 179/2012, con il comma 7, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro al fine di una maggior trasparenza dell'azione amministrativa.

Segnalazioni di inadempienze all'Agenzia per l'Italia Digitale:

- il comma 8 dell'art. 9 del decreto legge n. 179/2012 prevede che "gli interessati" che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, "fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale".

Il decreto n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

Adeguamento postazioni per lavoratori con disabilità

Il Comune non ha dipendenti affetti da disabilità.

Stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro.

Il Comune di Imer non ha dipendenti che lavoravano fuori dalla sede dell'Ente in telelavoro e non intende attivare tale soluzione lavorativa per il proprio personale. Nel PIAO 2023 – 2025 sarà previsto e regolamentato il lavoro Agile (Smart Working).

Dichiarazione di accessibilità

Il Comune ha redatto e pubblicato sul proprio sito web il 21.09.2022 l'aggiornamento alla dichiarazione accessibilità conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La Dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2012 mediante **autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore.**

Stato di attuazione degli Obiettivi di accessibilità 2022

Per quanto attiene al sito web, nel corso dell'anno l'Ente ha interagito con il gestore del sito per garantire la possibilità di accesso da parte dei cittadini ai servizi attivi. E' stato concluso apposito accordo tecnico-economico per la realizzazione della nuova versione del sito web istituzionale in linea con le indicazioni del Piano Triennale dell'Informatizzazione della PA, utilizzando i fondi messi a disposizione dal PNRR. Per questo motivo, tale obiettivo è stato parzialmente raggiunto ed è intendimento dell'Ente completarlo nel corso del 2023.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi on line attivati dall'Ente sul sito internet (prenotazione sale comunali e prenotazione appuntamento per rilascio carta identità) il personale addetto ha

partecipato ad un corso di formazione sul funzionamento degli stessi. L'obiettivo è stato raggiunto.

Informazioni generali sull'Amministrazione

Denominazione Amministrazione	Comune di Imer Provincia autonoma di Trento
Sede legale (città)	Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 Imer (TN) - Italia
Responsabile Accessibilità	Il Segretario comunale
Indirizzo PEC per le comunicazioni	comune@pec.comune.imer.tn.it
Sito istituzionale	http://www.comune.imer.tn.it

Descrizione dell'Amministrazione

Il Comune di Imer fa parte della Comunità di Primiero e si trova nella parte più orientale del Trentino. La popolazione residente è pari a n. 1.182 abitanti. E' ente pubblico locale.

Obiettivi di accessibilità anno 2023

Si riporta in sintesi la programmazione degli interventi tecnologici e organizzativi di cui alle disposizioni di norma.

Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Intervento da realizzare	Tempi di adeguamento
Formazione - aspetti tecnici	Miglioramento delle competenze dei dipendenti relativamente alla redazione di documenti accessibili	Organizzazione di alcuni incontri formativi/informativi relativamente alla redazione di documenti accessibili	12/2023
Sito web istituzionale	Adozione definitiva nuova soluzione	Completamento adeguamento sito internet alle "Linee Guida di design	12/2023

	software	siti web della PA". Obiettivi in linea con le indicazioni del Piano Triennale dell'Informatizzazione della PA	
--	----------	---	--